



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I

Principi generali

Art .1 – Circoli e Associazioni:

1. Le società, associazioni ed organismi sportivi dilettantistici affiliati (di seguito: Circoli) o aggregati (di seguito: Associazioni) alla Federazione Italiana Golf (di seguito: FIG) sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali rispettando, nel rapporto d'affiliazione o d'aggregazione, i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva .
2. L 'ignoranza dello Statuto e dei regolamenti federali non può essere invocata in nessun caso e a nessun effetto.
3. I Circoli e le Associazioni:
 - 1) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
 - 2) sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori ai fini degli effetti disciplinari;
 - 3) rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando sono organizzatori delle competizioni sportive. La mancata richiesta della forza pubblica quando è necessario comporterà un aumento della sanzione.
- 4) si presumono responsabili degli illeciti sportivi e/o frodi sportive a loro vantaggio, accertati con provvedimento definitivo reso dagli organi di giustizia, perpetrati da soggetti ad essi estranei, salvo che risulti che non abbiano partecipato materialmente all'illecito, ovvero lo abbiano ignorato senza colpa.

Art. 2 – Tesserati federali

1. Tutti i tesserati federali, ai sensi del Titolo IV dello Statuto FIG, sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. Gli stessi tesserati sono tenuti al rispetto del Codice Sportivo emanato dal Coni.
2. I legali rappresentanti dei Circoli e delle Associazioni sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai Circoli od Associazioni medesimi.

Ai fini del presente regolamento:

- 1) Per "illecito sportivo" si intende ogni atto diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica.

2) Per "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva" si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità dei Circoli, Associazioni e Tesserati.

3) Per "attività sportiva di rilevanza federale" si intende il complesso delle gare, competizioni, campionati e manifestazioni a carattere agonistico risultante dal calendario nazionale federale e dai calendari delle gare pervenuti dai Circoli per la loro pubblicazione sul Calendario-Annuario;

3. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o comunque ne abbia notizia ha il dovere di informarne con ogni mezzo idoneo la Procura federale, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza.

4. Qualora l'indagato si sottragga volontariamente al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, l'Organo di giustizia è ugualmente tenuto ad emanare la sua decisione, fermo restando che il soggetto non potrà più far parte dell'ordinamento sportivo.

5. L'illecito sportivo è punito con le sanzioni di cui ai successivo Titolo II.

6. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex L. 401/89.

7. La frode sportiva è punita con le sanzioni di cui al successivo Titolo II.

Art. 3 – Punibilità

I responsabili di violazioni dello Statuto, delle norme federali, ovvero di ogni altra disposizione del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono punibili in ogni caso, anche se non più tesserati.

Art. 4 - Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto a tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIG.

2. Chiunque viola tale divieto è punito con le sanzioni di cui al successivo Titolo II.

Art . 5 - Anti-doping

Per tutte le violazioni della normativa Antidoping si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

Art. 6 – Principi generali del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal presente Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 7 – Casellario disciplinare

1. Nel casellario disciplinare della FIG debbono essere trascritti, a cura della Segreteria degli Organi di giustizia, tutti i procedimenti aperti e tutti i provvedimenti disciplinari definitivi.

2. La trascrizione può essere cancellata solo quando si abbia notizia ufficiale dell'accertata morte della persona cui essa si riferisce ovvero, nell'impossibilità, quando siano trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona stessa.

3. I soggetti tesserati interessati, le organizzazioni golfistiche internazionali, gli Organi centrali e periferici della FIG, gli Organi di giustizia nonché i Circoli affiliati e le Associazioni aggregate alla FIG hanno il diritto ad ottenere copia del certificato di tutte le trascrizioni esistenti, per esigenze esclusivamente disciplinari.

4. Su tutte le controversie circa la trascrizione e la richiesta del certificato provvede il Presidente della Corte Federale di Appello.

Art. 8 – Registro sanzioni disciplinari presso il CONI

La FIG è tenuta all'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il Coni, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

Art. 9 - Tentativo

1. Il Circolo, l'Associazione od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una violazione delle norme statutarie o regolamentari della Federazione, ovvero che ne sia responsabile, è punito anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista per l'illecito che si è tentato di commettere.

2. Se il colpevole, volontariamente ed autonomamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

3. Se il colpevole volontariamente ed autonomamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione, diminuita da un terzo alla metà.

Art .10 – Inosservanza delle sanzioni

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito dagli organi federali, all'organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 11 – Comunicazione delle decisioni

Le decisioni di qualsiasi organo disciplinare devono essere pubblicate sul sito internet istituzionale della FIG in apposita collocazione di agevole accesso per almeno tre anni,

salvo diversa disposizione del giudicante, e devono essere comunicate a mezzo PEC agli interessati o tramite raccomandata a/r, per chi non dispone di indirizzo PEC.

TITOLO II

Sanzioni disciplinari

Art. 12 - Società e Associazioni sportive dilettantistiche

1. In riferimento al precedente articolo 1, anche in relazione al disposto dell'art. 9 del Regolamento Professionisti, alle Società ed alle Associazioni sportive dilettantistiche possono essere inflitte le seguenti sanzioni, a seconda della gravità dell'infrazione:

- 1) ammonizione, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di più gravi infrazioni;
- 2) squalifica temporanea, consistente nella perdita per un periodo da giorni trenta a tre anni del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G.;
- 3) cessazione del rapporto d'affiliazione o di aggregazione alla FIG, con la perdita definitiva di ogni diritto.

2. Alle Società ed alle Associazioni sportive dilettantistiche può essere inoltre inflitta la sanzione del pagamento di una pena pecuniaria da € 1.000,00 ad € 20.000,00.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo possono essere cumulate fra di loro.

Art. 13 – Dirigenti federali, delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche

1. In riferimento al precedente art. 2, e nel rispetto dello Statuto F.I.G., ai Dirigenti federali, nazionali o territoriali, e ai Dirigenti delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ed aggregate alla FIG che, nell'esercizio delle loro funzioni, si rendano responsabili di gravi violazioni dello Statuto e delle norme regolamentari federali, possono essere inflitte le seguenti sanzioni, a seconda della gravità dell'infrazione:

- a) Sospensione sino a cinque anni dalle cariche in ambito federale e/o nell'ambito delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ed aggregate alla FIG;
- b) Interdizione sino a cinque anni dalle cariche in ambito federale e/o nell'ambito delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ed aggregate alla FIG;

Art. 14 - Tesserati federali non Professionisti

1. In riferimento al precedente art. 2, e nel rispetto del titolo IV dello Statuto FIG, ai tesserati federali che non abbiano lo status di professionista di golf possono essere inflitte le seguenti sanzioni, a seconda della gravità dell'infrazione:

- 1) ammonizione, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di più gravi infrazioni;
- 2) squalifica temporanea, consistente nella perdita per un periodo da giorni trenta a tre anni del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG;
- 3) radiazione, consistente nella perdita definitiva del diritto di essere tesserato presso la FIG;

- 4) sospensione o interdizione da trenta giorni a due anni dalle cariche in ambito federale e/o nell'ambito delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ed aggregate alla FIG;
- 5) Per le violazioni relative all'uso di sostanze e metodi dopanti sono comminabili anche le sanzioni pecuniarie previste dalle Norme Sportive Antidoping.
- 6) E' imputabile il minore che al momento in cui commette l'infrazione ha già compiuto dieci anni, ma la sanzione è ridotta.

Art. 15 – Tesserati federali professionisti

In riferimento al precedente art. 2 e nel rispetto del titolo IV dello Statuto FIG, ai tesserati federali che abbiano lo status di professionista di golf possono essere inflitte, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni;
- 2) multa, consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 10.000,00;
- 3) squalifica temporanea, consistente nel divieto di partecipare ad attività agonistica per un periodo da giorni trenta a tre anni (nel caso del professionista atleta) ovvero nella privazione per lo stesso periodo della funzione d'insegnante, accompagnata eventualmente dal divieto di partecipare ad attività agonistica (nel caso del professionista insegnante);
- 4) radiazione, consistente nella perdita definitiva del diritto di essere tesserato presso la FIG.

Art. 16 – Connessione di infrazioni disciplinari

In caso di connessione fra un'infrazione disciplinare commessa da un tesserato e quella commessa da una Società od Associazione sportiva dilettantistica, i relativi procedimenti disciplinari potranno essere riuniti e quindi trattati congiuntamente ed esclusivamente dall'Organo giudicante competenti per gli illeciti delle Società od Associazioni sportiva dilettantistiche.

Art. 17– Sanzioni minime e massime

1. Tutti i tesserati federali che commettono gli illeciti e le infrazioni disciplinari di seguito specificati sono sanzionati con la squalifica temporanea consistente, per i non professionisti, nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG e, per i professionisti, nel divieto di partecipare ad attività agonistica (nel caso del professionista atleta) ovvero nella privazione della funzione d'insegnante, accompagnata eventualmente dal divieto di partecipare ad attività agonistica (nel caso del professionista insegnante):

- a) per un periodo da diciotto mesi alla radiazione, nel caso di alterazione fisica dello "score" o doloso concorso con l'autore della materiale alterazione (quando ciò comporti alterazione del risultato effettivamente conseguito);
- b) per un periodo da diciotto mesi alla radiazione, nel caso di accordo con altro giocatore al fine di non applicare le Regole del golf;
- c) per un periodo da dodici mesi alla radiazione nel caso di dolosa sottoscrizione di "score" con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;
- d) per un periodo da dodici mesi alla radiazione nel caso di dolosa immissione in gioco, in violazione delle regole, di palla diversa da quella già in gioco;
- e) per un periodo da nove mesi a tre anni nel caso di dolosa modifica della posizione della palla in gioco, in violazione delle regole;
- f) per un periodo da sei mesi a tre anni, nel caso di dolosa immissione in gioco di palla da posizione scorretta;

- g) per un periodo da tre mesi a due anni, nel caso di espressioni blasfeme o grave turpiloquio;
- h) per un periodo da tre mesi a due anni, nel caso di volontari danneggiamenti del percorso, degli accessori o delle strutture sportive.

Per tutti gli altri illeciti ed infrazioni disciplinari rimane fermo ed impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni.

Art. 18 - Circostanze aggravanti

La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili e/o abbietti;
- e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) aver determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- i) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- l) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- m) aver commesso violazioni rivestendo cariche federali o sociali.

Art . 19 - Concorso di circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto per la circostanza più grave.

Art. 20 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze :

- a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

e) aver spontaneamente ed autonomamente denunciato il proprio illecito, prima che qualunque altro soggetto lo abbia segnalato agli Organi a ciò preposti.

2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 21 – Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla.

2. In ogni caso, anche quando ricorrano tutte le circostanze attenuanti di cui all'art. 20, l'Organo giudicante potrà ridurre al massimo di un terzo la sanzione minima edittale.

3. Per i soggetti minorenni, quando ricorrono giusti motivi e quando concorrono una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante potrà irrogare la sanzione minima ridotta, al massimo, della metà.

Art. 22 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 23 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che avrebbe inflitto se non concorresse alcuna di dette circostanze.

TITOLO III

Organi di giustizia

Art. 24 – Organi di giustizia

1. Sono organi di giustizia presso la FIG:

a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;

b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione, gli affiliati e gli aggregati, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la Procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7.6 dei Principi Fondamentali del Coni.

7. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con la Procura federale per il raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

Art. 25 – Attribuzioni degli Organi di Giustizia

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento federale al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Art. 26 - Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia istituiti presso la FIG, nonché della Procura federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

2. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

3. I componenti sono scelti tra i Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i Professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, e tra gli avvocati dello Stato e quelli abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

4. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
- b) individua i soggetti idonei ad essere nominati quale Giudice Sportivo e come componenti della Corte Sportiva di Appello;
- c) individua i soggetti idonei ad essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale;
- d) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, nel caso di violazione dei termini, anche ordinatori, loro assegnati dal presente Regolamento e/o da altri atti e regolamenti federali, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- e) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

5. La Commissione di Garanzia è altresì competente a decidere i casi di ricusazione ed astensione dei membri degli Organi di Giustizia ad essa sottoposti nei termini di cui all'art. 28.

6. La Commissione è inoltre competente a decidere sui casi di astensione e ricusazione di uno dei propri membri, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 28.

Art. 27 – Doveri ed obblighi generali in capo ai membri degli Organi di Giustizia

- 1. I membri degli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.
- 2. I membri degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 3. I membri degli Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società e associazioni affiliate od aggregate e con i soggetti sottoposti a procedimento pendente.

Art. 28 - Ricusazione ed Astensione membri degli Organi di Giustizia

1. Ciascun membro degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalla parte o dalla Procura federale nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è parente entro il secondo grado dello stesso, ovvero del coniuge di quest'ultimo;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;

e) se un parente entro il secondo grado suo o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.

Ciascun componente degli Organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g), con comunicazione da inoltrarsi senza indugio alla Commissione federale di garanzia.

Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il ricorso per ricusazione di uno dei membri degli Organi di Giustizia, con l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova, deve essere proposto alla Commissione federale di Garanzia entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dalla nomina del Giudice singolo, ovvero del membro del Collegio che si ritiene incompatibile.

3. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

4. La Commissione federale di Garanzia provvede al più presto, dopo aver sentito il Giudice ricusato e assunte le prove ritenute necessarie, con ordinanza non impugnabile e, in caso di accoglimento, nomina il Giudice che deve sostituire quello ricusato, fissando il termine per la riassunzione del procedimento.

5. Ad analoga nomina dovrà provvedere in caso di astensione. Tali nomine esauriranno il loro effetto limitatamente al procedimento in esame.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

7. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

8. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dal contributo in misura fissa determinato ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

9. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

10. Il Procuratore federale, ed i suoi sostituti, non possono essere ricusati per alcun motivo, ma hanno l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

11. Nell'ipotesi invece che la ricusazione riguardi il Presidente e i due componenti della Commissione federale di Garanzia, sul ricorso decide una specifica Commissione specifica formata da componenti nominati dal Consiglio federale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso stesso, a termini degli artt. 37, secondo comma lett. g) e 60 dello Statuto federale. Le nomine qui ipotizzate esauriranno il loro effetto limitatamente al procedimento in esame.

TITOLO IV

Accesso alla giustizia

Art. 29 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli aggregati, nonché agli altri soggetti legittimati dalla FIG, il diritto di attivare gli organi di giustizia, ovvero la Procura federale, in seguito ad infrazioni di carattere sportivo o disciplinare.

Art. 30 – Contributo per l’accesso alla giustizia

1. A parziale copertura dei costi di gestione dell’amministrazione della giustizia, la FIG, attraverso le determinazioni degli Organi di Giustizia, può determinare a carico della parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio per tutti i procedimenti di primo grado instaurati dinanzi al Giudice sportivo ed al Tribunale federale.
2. Sempre a parziale copertura dei costi di gestione dell’amministrazione della giustizia la FIG determina, per i procedimenti di secondo grado instaurati dinanzi alla Corte Sportiva di Appello e dinanzi la Corte Federale di Appello, il contributo fisso per l’accesso alla giustizia pari alla somma onnicomprensiva di Euro 250,00, fermo quanto prescritto dal comma precedente in tema di condanna la pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombente.

Art. 31 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la FIG si avvale dell’Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.

TITOLO V

Norme generali sul procedimento

Art. 32 – Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri volti a tutelare il rispetto dei principi di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza, per causa alla stessa non imputabile, a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

6. Gli Organi della Giustizia Sportiva ai fini esclusivi della propria competenza funzionale possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

7. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite e utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 33 – Sospensione Cautelare

1. Gli Organi di Giustizia chiamati di volta in volta a decidere sono altresì competenti ad adottare misure di sospensione totale o parziale dell'attività agonistica, anche in assenza di espressa richiesta della Procura federale.

La sospensione può essere disposta in presenza dei seguenti presupposti:

- a) gravità dell'infrazione;
- b) gravi indizi di colpevolezza;
- c) esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

In tal caso il provvedimento deve essere immediatamente pubblicato sul sito federale e registrato sul sistema di gestione handicap.

2. Ove adottate in sede di giudizio di primo grado, le suddette misure possono essere oggetto di ricorso all'organo di Appello nel termine perentorio di cinque giorni dalla loro comunicazione e a condizione che nel frattempo il Giudice che ha adottato il provvedimento non si sia definitivamente pronunciato.

3. Sul ricorso, l'organo di Appello decide entro dieci giorni dal deposito.

4. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi.

5. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai centoventi giorni e non è rinnovabile.

6. La sospensione può essere in ogni caso revocata o modificata dal Giudice che l'ha disposta prima della conclusione del procedimento.

7. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata con il provvedimento definitivo.

8. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi necessari per identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella eventualmente indicata dal Procuratore federale;
- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare;
- d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione del Giudice.

Art. 34 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente, che abbia proposto una lite ritenuta temeraria, al pagamento delle spese a favore dell'altra parte, fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva di cui all'art. 30 del presente Regolamento, e comunque non inferiore ad Euro 500,00.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 35 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la comunicazione in forme diverse, sono trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse.

2. Gli atti introduttivi dei procedimenti disciplinari sono comunicati al Circolo di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, il Circolo è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate, e archiviate per tre anni, nel sito internet istituzionale della FIG e successivamente conservate presso la segreteria degli Organi di Giustizia.

5. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso, quando prevista, successiva alla comunicazione,.

Art. 36 - Segreteria degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla FIG.

2. Il segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti, all'uopo assistendo gli organi di giustizia in tutte le attività ove deve essere redatto verbale.

3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti dalle parti in causa, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, nonché ad effettuare le comunicazioni prescritte dal Giudice, conformemente a quanto sancito dal Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO VI

Giudici sportivi

Capo I

Nomina e competenza

Art. 37 – Istituzione dei Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo Nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di Appello.
2. Sono nominati dal Consiglio Federale, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Garanzia.
3. Il Giudice sportivo Nazionale ed i Giudici sportivi territoriali durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte, anche non consecutive.
4. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
5. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la sede legale della FIG.

Art. 38 Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo Nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 39 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, esclusi i casi di cui al punto 2.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale, esclusi i casi di cui al punto 1.
3. Le rispettive competenze territoriali sono stabilite con delibera del Consiglio Federale.

Art. 40 - Funzionamento del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo Nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione delle predette decisioni.

Art. 41 - Nomina nella Corte sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Garanzia.

2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. Il Consiglio federale può articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la sede della FIG, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport secondo quanto disposto dallo statuto del CONI.

Capo II

Procedimento dinanzi ai Giudici sportivi

Art 42 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara;
 - b) su segnalazione del Procuratore Federale;
 - c) su istanza diretta di un soggetto affiliato, aggregato o tesserato.

Art. 43 – Procedimento ad istanza

1. L'istanza di cui all'articolo precedente, punto c) deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di dieci giorni compimento dalla conoscenza del fatto e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle motivazioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

Art. 44 – Provvedimento di fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione dell'udienza deve contenere l'esposizione succinta dei fatti e l'indicazione delle prove e degli indizi forniti in sede di istanza dal soggetto interessato ed il parere del giudicante sulla loro attendibilità.
3. Tale provvedimento deve concludersi con la contestazione definitiva e formale dell'addebito, l'indicazione del regime edittale della potenziale sanzione, nonché l'avvertimento all'indagato della facoltà di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

4. Il provvedimento di fissazione della data in cui verrà assunta la decisione dovrà altresì contenere:

a) la misura della sanzione che sarà eventualmente comminata mediante il decreto sanzionatorio;

b) l'avvertimento che la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio comporterà la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia superiore;

c) l'avvertimento che in difetto di richiesta di emissione di decreto sanzionatorio nei termini indicati al comma 3, l'indagato potrà presentare memorie e richiedere di essere ascoltato entro e non oltre due giorni prima della data prestabilita per l'adozione della decisione.

5. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria.

6. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi oggetto del giudizio.

Art. 45 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione di cui all'articolo precedente possono, alternativamente:

a) entro dieci giorni prima del termine fissato per la pronuncia, far pervenire richiesta di emissione di decreto sanzionatorio, ovvero:

b) entro due giorni prima del termine fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti, ovvero chiedere di essere ascoltati.

2. Nel caso in cui in cui l'incolpato chieda l'emissione del decreto sanzionatorio, il Giudice Sportivo trasmette gli atti alla Procura Generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, il Giudice Sportivo emette il decreto sanzionatorio. L'emissione del decreto comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

Art. 46 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo decide senza necessità di tenere udienza.

2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la decisione ne dà comunicazione agli interessati.

3. La decisione è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata secondo quanto descritto dall'art. 35, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 47 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Le decisioni emesse dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo proposto dinanzi alla Corte sportiva di appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale. Esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è stata pubblicata la decisione oggetto di impugnazione. La

proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte della Corte sportiva di appello di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti all'udienza indicata.

7. Innanzi alla Corte sportiva di Appello è consentita la produzione di nuovi documenti, purché allegati all'atto di reclamo depositato.

8. La Corte sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la decisione impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte sportiva di Appello, adottata senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Titolo VII

Giudici federali

Capo I

Nomina e competenza

Art. 48 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 49 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Art. 50 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Garanzia.
2. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ne individua il numero, in ragione delle specifiche esigenze della Federazione.
3. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale e sono composti da un Presidente individuato dal Consiglio federale, da due componenti effettivi, nonché da due supplenti.
4. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. Nel caso d'impedimento temporaneo del Presidente, ne assume la funzione il componente effettivo con maggiore anzianità d'età, con contestuale integrazione del Collegio da parte del supplente avente pur egli la maggiore anzianità d'età.
6. Ove l'impedimento temporaneo riguardi un componente effettivo diverso dal Presidente, ne assume la funzione il supplente con maggiore anzianità d'età.
7. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un membro del Tribunale e della Corte federale, il Consiglio federale deve provvedere alle nomine necessarie entro dieci giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo.

Capo II

Procedimento dinanzi ai Giudici federali

Art. 51 – Attività preliminare all'avvio del procedimento

1. Tutti i soggetti tesserati sono tenuti ad inviare direttamente al Procuratore federale un rapporto informativo sui fatti venuti comunque a loro conoscenza nei quali possano ravvisarsi le violazioni di cui all'art. 55 dello Statuto FIG e all'art. 2 del presente Regolamento, sempre che per i medesimi fatti non sia già stato instaurato, ovvero risulti pendente, un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi nazionali o territoriali.
2. Gli stessi sono in ogni caso tenuti a prestare la massima collaborazione alla Procura Federale e agli Organi Giudicanti per l'accertamento e la valutazione dei fatti oggetto del rapporto informativo in merito ai quali essi dispongono di elementi conoscitivi utili.
3. Tutti i soggetti tesserati potranno presentare ricorso direttamente dinanzi ai Giudici federali, al fine di tutelare una situazione protetta dall'ordinamento federale che essi assumono essere stata lesa, secondo il procedimento indicato nel presente capo.

Art. 52 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione protetta dall'ordinamento federale.

Art. 53 – Fase di istruttoria della Procura federale

- 1.** Il Procuratore federale esamina il rapporto informativo di cui all'art. 51, comma 1 lo trasmette immediatamente al Sostituto procuratore territorialmente competente, con eventuali indicazioni in merito all'istruttoria da compiere.
- 2.** Il Sostituto procuratore incaricato procede alle indagini preliminari ritenute necessarie ed invita l'incolpato a munirsi di un difensore di fiducia, che non rivesta cariche federali.
- 3.** Interroga l'incolpato, se del caso avvalendosi di sistemi di comunicazione a distanza, garantendo se richiesta la presenza del suo difensore, raccoglie le prove testimoniali e ordina l'esibizione di atti e documenti ritenuti rilevanti.
- 4.** In ogni atto istruttorio deve essere garantito il diritto di difesa.
- 5.** Al termine dell'istruttoria, che deve esaurirsi entro quaranta giorni dall'invito all'incolpato di cui al secondo comma del presente articolo, il Sostituto procuratore incaricato può:
 - a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia di illecito;
 - b) archiviare con provvedimento motivato per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia di infrazione;
 - c) promuovere il giudizio disciplinare davanti al competente Tribunale federale con deferimento contenente l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle prove raccolte e degli indizi ed il parere sulla loro attendibilità. L'atto di deferimento deve concludersi con la contestazione definitiva e formale dell'addebito, l'indicazione della potenziale relativa sanzione e l'avvertimento all'incolpato della facoltà di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio.
- 6.** Il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato alla segreteria del Tribunale federale, all'incolpato, al soggetto denunciante ed ad ogni altro soggetto che abbia un interesse diretto, il quale ha facoltà di proporre una successiva denuncia indirizzata al medesimo procuratore fondata su nuove prove e/o indizi i quali, se ritenuti idonei, potrebbero indurre lo stesso procuratore ad esperire ulteriori indagini.
- 7.** Il denunciante può altresì proporre formale opposizione al provvedimento di archiviazione, con ricorso da proporre al Tribunale federale entro giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento medesimo.
- 8.** La Procura federale, se venuta comunque a conoscenza di fatti rilevanti ai fini della giustizia federale, può promuovere d'ufficio l'istruzione prevista nei precedenti commi.
- 9.** Fermi gli altri termini, i provvedimenti di cui al comma 5 del presente articolo devono essere emessi dalla Procura Federale entro novanta giorni dalla ricezione della notizia di illecito e, in ogni caso, non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.
- 10.** Nel caso di cui al comma 5, lettera c), l'atto di deferimento del Sostituto Procuratore deve essere comunicato all'incolpato, presso od associazione ove l'indagato medesimo è tesserato, entro i dieci giorni successivi dalla sua emissione.
- 11.** L'incolpato, entro cinque giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento del Sostituto Procuratore incaricato, può, con memorie scritte da depositare presso il medesimo Sostituto Procuratore, dichiarare di accettare incondizionatamente i fatti contestati e le sanzioni indicate nel deferimento, rinunciando al giudizio di primo grado e chiedendo l'emissione del decreto sanzionatorio.

12. Nel caso in cui in cui l'incolpato chieda l'emissione del decreto sanzionatorio, il Sostituto Procuratore federale trasmette gli atti alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

13. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, il Sostituto procuratore federale emette il decreto sanzionatorio. L'emissione del decreto comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

Art. 54 - Giudizio di opposizione all'archiviazione

1. Il Tribunale federale, dopo aver dato comunicazione all'incolpato dell'opposizione al provvedimento di archiviazione e del contenuto della medesima entro giorni cinque dal suo ricevimento, convoca tutte le parti all'udienza di discussione e concede termini per difese scritte ed eventuali repliche.

2. Il termine per comparire non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della suddetta convocazione e il relativo provvedimento deve essere comunicato immediatamente a cura della Segreteria del Tribunale.

3. Il Tribunale, esaminata la ritualità degli atti ed il contenuto di tutti gli scritti difensivi e sentite tutte le parti presenti, decide in udienza, con provvedimento motivato, se confermare l'archiviazione, ovvero accogliere l'opposizione, rinviando gli atti alla Procura federale affinché provveda ad una nuova istruttoria.

Art. 55 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, in difetto di richiesta di decreto sanzionatorio, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e tutti i soggetti interessati e legittimati possono prenderne visione ed estrarne copia. Entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 56 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni protette dall'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è possibile ricorrere dinanzi al Tribunale federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, dei soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto ed, eventualmente, dei controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura debitamente sottoscritta dal ricorrente.

Art. 57 - Domanda cautelare

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Art. 58 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia. Possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 59 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione protetta dall'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 60 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 61 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini della decisione, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta una consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 62 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie

specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo la Procura federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 63 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di Appello.

2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel

dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 64 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre, rispettivamente, dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova, ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 65 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4. I termini di cui ai precedenti commi del presente articolo devono intendersi ordinatori.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo. Anche questi termini devono intendersi ordinatori.

Art. 66 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi

conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Titolo VIII

Procura federale

Capo I

Nomina e funzioni

Art. 67 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. È Costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.

2. La Procura federale è presieduta dal Procuratore federale. Essa ha sede in Roma presso la Segreteria degli Organi di giustizia della FIG. L'ufficio si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.

3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato in base alle competenze territoriali del Tribunale Federale e della Corte federale di Appello.

4. Il Procuratore federale, gli Aggiunti e i Sostituti sono nominati dal Consiglio federale e scelti tra i soggetti indicati dalla Commissione federale di Garanzia.

5. Il mandato del Procuratore federale, dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori, dura quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte, anche non consecutive.

6. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e, su delibera del Consiglio Federale, possono essere preposti alla cura di specifici settori.

Art. 68 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II

Azione disciplinare

Art. 69 - Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme dello Statuto, nelle forme e nei termini previsti nel presente regolamento, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato nelle forme di cui all'art. 35, della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine di otto anni successivo al giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 70 – Prescrizione dell'azione disciplinare e termini

1. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si verifica il fatto disciplinarmente rilevante; nel caso di tentativo dal giorno in cui è cessata l'attività illecita. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
2. L'azione disciplinare si prescrive entro:
 - a) un anno successivo al giorno in cui è stato commesso il fatto, ovvero l'ultimo atto diretto alla realizzazione della violazione, qualora si tratti di illeciti relativi allo svolgimento della gara;
 - b) sei anni successivi a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il fatto, ovvero l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illeciti commessi in materia gestionale ed economica;
 - c) otto anni successivi a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il fatto, ovvero l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illeciti relativi alla alterazione dei risultati di gare, competizioni e campionati, ovvero di illeciti commessi in violazione della normativa sportiva Antidoping ;
 - d) quattro anni a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il fatto, ovvero l'ultimo atto diretto a realizzare l'illecito, in tutti gli altri casi.
3. Sono cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;

- b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d) la decisione di condanna;
 - e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
4. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel comma 3 del presente articolo possono essere prolungati oltre un quarto.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art. 71 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Art. 72 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art.7.
3. La durata massima delle indagini è di quaranta giorni a decorrere dalla data di iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante, salvo giustificati motivi di proroga. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per un periodo massimo di 80 (ottanta) giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Capo III

Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del CONI

Art. 73 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente

federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 74 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.